

Prot.: 236198/RU

## **TAR N. 2022 – 34**

### **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (UE) 2022/870 DEL 30 MAGGIO 2022 - MISURE DI LIBERALIZZAZIONE TEMPORANEA DEGLI SCAMBI - CHE INTEGRA LE CONCESSIONI COMMERCIALI APPLICABILI AI PRODOTTI UCRAINI A NORMA DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'UCRAINA, DALL'ALTRA**

Roma, 6 giugno 2022 - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 152 del 3 giugno 2022, è stato pubblicato il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2022/870 del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi, che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

Considerata la rilevanza delle misure di liberalizzazione, che nell'intendimento del Legislatore europeo hanno la funzione di attenuare l'impatto economico negativo della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il Parlamento europeo ha ritenuto necessario accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l'Unione e l'Ucraina al fine di fornire un sostegno rapido alle autorità e alla popolazione ucraina.

Per quanto sopra, con decorrenza 4 giugno 2022 e fino al 5 giugno 2023, salvo successive modifiche, sono istituite le seguenti misure di liberalizzazione:

*1. Sono introdotti i regimi preferenziali seguenti:*

- a) i dazi doganali preferenziali all'importazione nell'Unione di taluni prodotti industriali originari dell'Ucraina, soggetti all'eliminazione graduale in un periodo di sette anni conformemente all'allegato I-A dell'accordo di associazione, sono fissati a zero;*
- b) l'applicazione del regime dei prezzi d'entrata è sospesa per i prodotti ai quali esso si applica come specificato nell'allegato I-A dell'accordo di associazione. Non si applicano dazi doganali sull'importazione di tali prodotti;*

- c) tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell'allegato I-A dell'accordo di associazione sono sospesi e i prodotti oggetto di tali contingenti sono ammessi all'importazione nell'Unione, dall'Ucraina, senza alcun dazio doganale.*
- 2. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del Regolamento (UE) 2016/1036, i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell'Ucraina effettuate durante l'applicazione del presente regolamento non sono riscossi in alcun momento, nemmeno dopo la scadenza del presente regolamento.*
- 3. L'applicazione del Regolamento (UE) 2015/478 è temporaneamente sospesa per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Ucraina.*

Relativamente ai regimi preferenziali di cui al precedente punto 1 è previsto l'adempimento, da parte dell'Ucraina, delle seguenti condizioni di ammissione:

- a) il rispetto delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure di cui all'accordo di associazione;*
- b) l'astensione:*
- dall'applicazione alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente;*
  - dall'aumento dei livelli dei dazi o degli oneri vigenti; o*
  - dall'introduzione di altre restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico;*
- c) il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il rispetto del principio dello Stato di diritto come pure impegno costante e assiduo per quanto riguarda la lotta alla corruzione e alle attività illecite di cui agli articoli 2, 3 e 22 dell'accordo di associazione.*

Si precisa, infatti, che il Regolamento in parola può essere sospeso, qualora la Commissione europea riscontri il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra, e che, come clausola di salvaguardia, è previsto il ripristino dei dazi laddove un determinato prodotto, importato in esenzione, possa causare o minacciare di causare danni ai produttori dell'Unione. La Commissione, inoltre, monitora attentamente l'impatto del Regolamento, anche in relazione ai prezzi sul mercato dell'Unione.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2022/870 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché della Taric, il cui database è stato aggiornato da parte del competente Servizio della Commissione europea (DG Taxud).